

DOMANDE WEBINAR REDAZIONE DEL BILANCIO

18 FEBBRAIO 2022

CONFIDI VIGILATI

- 1) Occorre modificare anche il rendiconto del 2020?

Calato/Dell'Oro

Nel rispetto del principio di comparabilità del bilancio, il redattore dovrà aver cura di riclassificare retrospettivamente anche i dati relativi all'esercizio precedente chiuso al 31/12/2020.

- 2) Escludendo fusioni tra confidi, è possibile avere degli esempi di garanzie finanziarie *impaired originate*?

Terreran/Dal Lin/Calato/Dell'Oro

Effettivamente i casi di posizione *impaired all'origine* non sono molti se si sposa l'ipotesi che un credito escusso non sia *impaired all'origine* in quanto derivante da una garanzia (in relazione a quest'ultimo argomento vedasi anche le indicazioni fornite in risposta al quesito nr. 14).

Esempi di posizioni *impaired originate* potrebbero essere:

- credito di firma classificato come inadempienza o sofferenza, per il quale viene chiuso il vecchio finanziamento e riaperta una nuova pratica di finanziamento a condizioni contrattuali diverse (durata, tassi, ecc..). In tal caso la nuova pratica di finanziamento dovrebbe nascere già *impaired*;
- un'erogazione di credito diretto verso un cliente già deteriorato.

Si precisa che tali esempi rappresentano comunque casistiche poco frequenti e molto difficili da riscontrare nell'operatività dei Confidi.

- 3) Nella colonna *Impaired* non occorre inserire le garanzie deteriorate ma solo quelle derivanti da acquisizioni da terzi (es operazioni di fusioni)?

Terreran/Dal Lin

La nuova colonna "*impaired* *acquisite o originate*" non è più un di cui dello stadio 3 ma è da questo bilancio una quarta categoria a parte.

Nel caso di fusione per incorporazione, con acquisizione di un portafoglio di garanzie deteriorate, si conferma la compilazione della colonna *Impaired*

- 4) Si chiede di chiarire cosa rientra nella voce nuovi finanziamenti covid anche attraverso un esempio.

Terreran/Dal Lin

Per "nuovi finanziamenti" COVID si intendono i finanziamenti erogati con finalità di misura di aiuto per il COVID come i finanziamenti da D. L.23/2020 Decreto Liquidità.

- 5) I nuovi finanziamenti sono solo quelli erogati nel 2021 e non dall'emergenza covid?

Terreran/Dal Lin

Per “nuovi finanziamenti” COVID si intendono i finanziamenti erogati con finalità di misura di aiuto per il COVID come i finanziamenti da D. L.23/2020 Decreto Liquidità erogati dall’inizio della pandemia e quindi non solo quelli erogati nel 2021.

- 6) Si chiede un esempio pratico per distinzione tipologie tra primo stadio, secondo stadio, terzo stadio, impaired acquired o originated, per corretta distinzione/classificazione nelle tabelle.

Terreran/Dal Lin

Per la definizione di primo, secondo e terzo stadio si rimanda al punto 7.31 delle istruzioni di B. Italia per la redazione del bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

Le posizioni impaired acquired o originated sono definite all’appendice A dell’IFRS 9. Si tratta delle operazioni deteriorate al momento della rilevazione iniziale.

Anche le istruzioni al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari definiscono le posizioni impaired

7.22 ATTIVITÀ FINANZIARIE IMPAIRED ACQUISITE O ORIGINATE

Esposizioni che soddisfano la definizione di “attività finanziaria *impaired* acquisita o originata” di cui all’Appendice A dell’IFRS 9. Sono incluse, tra l'altro, le esposizioni creditizie deteriorate acquisite nell’ambito di operazioni di cessione (individuale o di portafoglio) e di aggregazione aziendale.

- 7) Si chiede un esempio di ciò che esce dal terzo stadio e deve essere inserito in impaired acquired o originated.

Terreran/Dal Lin

Le posizioni impaired acquired o originated sono definite all’appendice A dell’IFRS 9. Si tratta delle operazioni deteriorate al momento della rilevazione iniziale, che nel bilancio 2020 erano rappresentate nel rigo “di cui”.

Si tratta ad esempio di garanzie deteriorate acquisite nell’anno tramite una operazione di fusione o di acquisto ramo d’azienda e quindi già deteriorate al momento della prima rilevazione.

- 8) Relativamente ai fondi pubblici la quota di contributo relativa alla singola garanzia rilasciata può essere classificata nella voce 100a a copertura del relativo rischio di credito?

Arzarello

La risposta è positiva

- 9) In merito al tema della classificazione dei Fondi Pubblici MISE, il nostro Confidi è stato contattato da Banca d'Italia che ha voluto verificare che venissero spostati dai Fondi Rischi alla voce 80. Cosa facciamo?

Arzarello

Siamo consapevoli che nel caso dei fondi pubblici del Mise la scadenza temporale dei 7 anni venga interpretata come un elemento a favore della voce altre passività. La lettura che invece può essere data, in linea con quella degli altri contributi pubblici, è che i fondi del Mise diventino debito soltanto decorsi i 7 anni e soltanto per la parte non utilizzata. Nel periodo di vigenza potrebbero avere quindi la stessa natura e la stessa classificazione degli altri fondi pubblici.

- 10) Si chiede di indicare uno spaccettamento tra parte impegnata e parte non impegnata (per Fondi relativi al credito diretto).

Arzarello

La parte impegnata del fondo pubblico, ovvero quella destinata a coprire il rischio su specifiche posizioni di garanzia, va classificata alla voce 100 a).

La parte libera del fondo pubblico è invece quella che genera le diverse interpretazioni ed oggetto del quesito

- 11) Nella verifica dell'attività prevalente per totale ricavi cosa occorre considerare, solo la voce 40?

Arzarello

La Circolare 288 della Banca d'Italia per il calcolo della prevalenza dell'attività dei confidi prevede che debbano essere indicati al numeratore i ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva fidi e dalle attività connesse e strumentali. In alcuni casi potrebbe non esserci perfetta coincidenza con la voce 40 del conto economico. Ad esempio la commissione derivante dal rilascio di una garanzia commerciale può essere classificata alla voce 40 del conto economico anche se non rientra tra le attività connesse o strumentali a quella di garanzia collettiva fidi.

- 12) Nel caso di crediti per cassa per impaired si intendono i crediti per interventi in garanzia?

In merito si rimanda alle risposte precedenti

- 13) Anche fra ricavi da attività di garanzia e ricavi da attività connesse strumentali dovrebbe esserci una prevalenza dei primi?

Arzarello

Non si rileva un preciso riscontro normativo sul tema anche se si è portati a ritenere che le attività connesse e strumentali non possano rappresentare una percentuale maggiore di attività rispetto a quella principale.

- 14) ATTIVITA' IMPAIRED: credito per escussione subita che proviene da attività di firma impaired, nasce impaired?

Terreran/ Calato/ Dell'Oro

Se l'escussione viene considerata come una possibile evoluzione dell'operazione principale e cioè il contratto di garanzia, la stessa è una posizione deteriorata ma non "impaired all'origine".

Se invece il credito per escussione è considerato come una operazione a sé stante allora lo stesso andrebbe considerato.

Si ritiene preferibile la prima ipotesi, secondo cui il credito per escussione subita non dovrebbe essere considerato come "impaired all'origine".

CONFIDI 112

- 1) In relazione al possesso degli immobili da parte dei confidi, il discorso può estendersi analogamente alle partecipazioni in immobiliari e dunque ritenere che gli immobili 'non funzionali' sono dati in locazione o debbono essere alienati?

Calato/Dell'Oro

L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 269/2003 prevede che i confidi minori *"svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge"*. L'art. 5, comma 3, del DM n. 53/2015 stabilisce che *"Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali: b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali"*.

Di conseguenza, qualora l'immobiliare partecipata dal Confidi detenga uno o più immobili funzionali per l'esercizio dell'attività di garanzia mutualistica, non si ravvisano particolari problemi.

In caso contrario, alla partecipazione detenuta dal Confidi, si rendono applicabili i medesimi criteri previsti per gli immobili.

- 2) Nell'ipotesi che l'immobiliare di cui si detengono partecipazioni sia in liquidazione, la restrizione è comunque operativa?

Calato/Dell'Oro

Anche in tal caso si rende operativa la restrizione, ma essendo l'immobiliare partecipata nella fase di liquidazione il Confidi ha sostanzialmente già avviato la procedura necessaria per operare nel rispetto della normativa (ossia per lo svolgimento esclusivo dell'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché dei servizi ad essa connessi o strumentali).

- 3) Nel caso di presenza di riassicurazione MCC quali sono le corrette scritture conseguenti all'escussione?

Arzarello

Sono state individuate due differenti metodologie per la contabilizzazione della riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia sulle quali attendiamo di esprimerci dopo un confronto con Banca d'Italia.

Contabilizzazione a bilancio degli importi lordi

Alcuni Confidi imputano a bilancio la svalutazione lorda del credito di cassa in attesa di attivare la procedura di recupero dal Fondo centrale di garanzia.

In caso di esito positivo contabilizzano il recupero su tale credito.

Es.

Credito da surroga: 100

Svalutazione (costo di conto economico): 100

Recupero (ricavo di conto economico): 80

Contabilizzazione a bilancio degli importi netti

Alcuni Confidi invece imputano a bilancio la svalutazione netta del credito di cassa

Es.

Credito da surroga: 100

Svalutazione (costo di conto economico): 20

In caso di eventuale inefficacia della riassicurazione del Fondo centrale di garanzia imputano a costo la quota di rischio residuo, precedentemente non coperta

Come si può facilmente osservare il risultato a conto economico è lo stesso per entrambe le procedure: un costo netto uguale a 20.

Le relative voci di costo e di ricavo confluiscono però in due voci differenti del conto economico, rispettivamente la voce 100 e la 110 Rettifiche e Riprese di valore per garanzie e impegni.

90.	Margine di intermediazione	
100.	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	
110.	Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni	
120.	Risultato netto della gestione finanziaria	

La rappresentazione in bilancio tuttavia è sostanzialmente differente.

- 4) le garanzie che presentano alcune rate impagate sono considerate comunque "in bonis" e, quindi, per gli accantonamenti possiamo considerare ancora valido il valore dei risconti passivi?

Arzarello

Fino a 90 giorni di ritardo il credito si considera ancora in bonis

- 5) Tab. 10.1: i saldi liquidi potranno essere valorizzati nella colonna "A vista"? A prescindere dalla previsione di escussione del relativo sottostante garantito? La copertura della futura insolvenza sarebbe di fatto data poiché già disponibile al 31.12 la liquidità da utilizzarsi al successivo tempo dell'escussione.

Terreran/Dal Lin

I saldi dei c/c liberi da vincoli di destinazione e quindi utilizzabile a discrezione del Confidi per pagare escussioni piuttosto che costi di struttura sono da classificare nella colonna "a vista".

I saldi dei c/c vincolati a specifiche misure (Camera di Commercio, piuttosto che Legge 108) sono da inserire in base alla data di previsto utilizzo e quindi in base alle previsioni di escussione del relativo sottostante garantito.

- 6) Criteri accantonamento garanzie in bonis: ci si deve attenere per forza al criterio del risconto per la copertura o il confidi può destinare proprie risorse a copertura del portafoglio in bonis il cui ammontare è determinato in funzione delle probabilità di perdita?

Arzarello

La regola principale per il calcolo degli accantonamenti sulle garanzie in bonis è sicuramente quella della probabilità di perdita: si possono utilizzare i risconti sulle commissioni per coprire in tutto o in parte il valore che emerge dal conteggio della probabilità di perdita.

Le disposizioni di Banca d'Italia prevedono che *"Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell'esercizio di emissione, sono rilevate nel conto economico "pro-rata temporis" tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse."*

Se il risconto sulle commissioni non viene utilizzato per la copertura del rischio di credito sulle garanzie in bonis occorre darne adeguata motivazione in nota integrativa in considerazione del fatto che l'origine del risconto nasce proprio per coprire il futuro rischio di credito.